

BRUNO CARBONE


AVVOCATO

Via S. Teresa al Museo n. 8

80135 NAPOLI

Tel. 081 5442086 - 5442595 Fax: 081 5443014

Esente dal contributo unificato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

SECONDA SEZIONE

Registro Sentenze: / **2991** ANNO 2003
Registro Generale: 8587/2002

nelle persone dei Signori:

ANTONIO ONORATO	Presidente
LEONARDO PASANISI	Cons. , relatore
SANTINO SCUDELLER	Primo Ref.

ha pronunciato ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971 la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **13 Marzo 2003**

Visto il ricorso 8587/2002 proposto da:
UCCELLO CIRO

rappresentato e difeso da:
CARBONE BRUNO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA S.TERESA AL MUSEO 8
presso
CARBONE BRUNO

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
D'AMICO ANGELO
con domicilio eletto in NAPOLI
AVV:RA STATO VIA DIAZ,11
presso la sua sede

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI EX PROV. TO STUDI NAPOLI



N.R.G. «RegGen»

e nei confronti di
TERRACINO VINCENZO

e nei confronti di
LA MARRA MARIO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della graduatoria permanente ex L. 124/99 pubblicata il 31.5.2002;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Udito il relatore Cons. LEONARDO PASANISI
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;


RILEVATO PRELIMINARMENTE:

- che per ben due volte la resistente Amministrazione della Pubblica Istruzione non ha dato esecuzione all'ordine istruttorio di questa Sezione (cfr. ord.ze n. 4249 del 20.9.2002 e n. 5791 del 12.12.2002);
- che in applicazione dell'art. 116 comma 2, c.p.c., devono quindi ritenersi per ammesse le circostanze di fatto esposte in ricorso;
- che il ricorrente ha altresì provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (G.U. n. 15 del 20.1.2003);

CONSIDERATO NEL MERITO:

- che il ricorrente ha documentato di aver prestato servizio presso la Scuola Sottufficiali di Caserta dell'Aeronautica Militare " M. ANELLI" sin dal 1° gennaio 1978, quale insegnante di Elettrotecnica e di Elettronica e che *"nell'ambito della materia Elettronica sono state svolte esercitazioni di Laboratorio di Elettronica - Cod. C 260, per le quali è previsto oltre il 50% delle ore necessarie per la formazione"* (cf. attestato S.S.A.M. in atti);
- che pertanto è indiscutibile, a prescindere dalla diversa qualificazione formale (giustificabile in ragione delle peculiari caratteristiche che differenziano, sotto l'aspetto certificativo, l'Amministrazione della Difesa da quella dell'Istruzione), che il ricorrente ha svolto un servizio di insegnamento corrispondente, sul piano sostanziale, a quello proprio della classe di concorso C260 e che quindi gli deve essere riconosciuto il conseguente punteggio secondo la tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. Istruzione n. 11 del 12.2.2002 (che prevede l'attribuzione di 12 punti per ogni anno);

RITENUTO pertanto che il ricorso in esame è manifestamente fondato e deve essere accolto e che le spese di giudizio seguono la soccombenza;



N.R.G. «RegGen»

P.Q.M.

ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua gli atti impugnati;

CONDANNA la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 500,00 (cinquecento);

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 13 Marzo 2003

Il Presidente

Il Consigliere est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26 MAR. 2003

(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)

Il Collaboratore di Cancelleria